



CITTÀ DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale

INVITA GLI ELETTORI

in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell'Albo, a presentare apposita domanda entro il mese di OTTOBRE del corrente anno.

Nella domanda suddetta dovrà essere indicato:

- il cognome ed il nome;
- luogo, data di nascita, codice fiscale;
- la residenza, indirizzo, numero di telefono;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio (che non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado);
- la Sezione elettorale dove si preferirebbe svolgere tale incarico.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge:

- essere elettori del Comune e non aver superato il settantesimo anno di età;
- non appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e nell'art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960, n. 570 (vedi indicazioni riportate in seconda pagina).

Le domande possono essere redatte su carta semplice, oppure presentate tramite gli appositi moduli disponibili presso gli Uffici Demografici del Comune, o reperibili sul sito internet del Comune di Caravaggio. Per eventuali informazioni rivolgersi al numero : 0363/35.62.10 – 35.62.31.

Caravaggio, 25/09/2024

e-mail : elettorale@comune.caravaggio.bg.it



IL SINDACO

(Claudio Bolandrini)

ART. 38 - D.P.R. 30/03/1957, n. 361

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

ART. 23 – D.P.R. 16/05/1960, n. 570

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.